



## Consultazione pubblica sulla

### Proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e nelle disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario

26 febbraio 2019

*Confindustria, Confagricoltura e Confartigianato esprimono un generale apprezzamento per la proposta posta in consultazione da Banca d'Italia di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e nelle disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario.*

*Si tratta, infatti, di una proposta tesa, nel complesso, a rendere più efficace ed efficiente il funzionamento dell'ABF, rafforzando la capacità di fornire soluzioni rapide alle controversie tra banche e imprese.*

*Vi sono tuttavia alcune proposte che non si ritengono condivisibili e alcune questioni sulle quali si auspica un'ulteriore riflessione.*

*Si riportano di seguito le osservazioni di Confindustria, Confagricoltura e Confartigianato.*

## Ambito di applicazione oggettivo – Sezione I, paragrafo 4

Il documento in consultazione non prevede alcuna modifica al limite fissato dalla disciplina vigente per il ricorso all'ABF. In particolare non viene modificata la disposizione che prevede che "Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro".

Guardando ai dati sull'attività dell'ABF, emerge che l'1,3% dei ricorsi è stato dichiarato manifestamente inammissibile per via del superamento del limite di 100.000 euro (Relazione annuale ABF 2017). Sebbene si tratti di un dato contenuto, è verosimile sostenere che lo stesso dato sia poco significativo e che la soglia abbia avuto l'effetto di limitare i ricorsi da parte delle imprese.

Si consideri in proposito che, dei 30.644 ricorsi ricevuti dall'ABF nel 2017, il 97% è provenuto dai consumatori. Inoltre mentre i ricorsi di questi ultimi sono saliti del 42% rispetto al 2016, i ricorsi delle imprese, poco più di 1.000 nel 2017, sono cresciuti solo dell'8%.

Si propone di valutare, almeno con riferimento ai ricorsi dei non consumatori, di aumentare il limite di 100.000 euro. Ciò consentirebbe alle PMI di disporre di un valido strumento extragiudiziale per la risoluzione di controversie di importo comunque contenuto in relazione ai loro livelli di fatturato.

Il documento in consultazione propone di ridurre la competenza temporale dell'ABF, sostituendo il termine fisso del 1 gennaio 2009 con un limite "mobile" pari a 5 anni antecedenti la data di proposizione del ricorso.

Pur comprendendo la ratio dell'introduzione di un limite mobile in luogo del limite fisso, la modifica proposta non appare condivisibile. Qualora la stessa venisse adottata, infatti, si avrebbe l'effetto di dimezzare con effetto immediato il limite temporale per la presentazione di ricorsi all'ABF, riducendolo da 10 a 5 anni.

Una riduzione che appare eccessivamente severa, anche considerando che il 31% dei ricorsi manifestamente inammissibili è relativo a operazioni anteriori al limite temporale di competenza.

Si propone pertanto di modificare la proposta fissando una soglia mobile a 10 anni. In subordine, si potrebbe prevedere di ridurre la competenza temporale da 10 a 5 anni attraverso un meccanismo transitorio che consenta di raggiungere con gradualità il limite dei 5 anni.

### **Articolazione territoriale e competenza – Sezione III, paragrafo 1**

La proposta in consultazione prevede una deroga alla competenza territoriale dei Collegi stabilendo che per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema la Banca d'Italia possa disporre l'accentramento presso uno o più collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee.

Nel ritenere pienamente condivisibile l'obiettivo che ispira tale proposta, si ritiene che andrebbe valutata la possibilità di istituire dei Collegi specializzati per materia.

Ciò consentirebbe di velocizzare le decisioni aumentandone la qualità e senza limitare i diritti dei ricorrenti.

### **Conferenza dei Collegi – Sezione III, paragrafo 6**

Il documento in consultazione istituzionalizza la Conferenza dei Collegi, che approfondisce le tematiche di particolare attualità o novità per i Collegi. Alla Conferenza partecipano, per ciascun Collegio, il Presidente, o su sua indicazione un Vice Presidente (entrambi nominati da Banca d'Italia), e un componente designato dal Presidente.

In una nota si afferma che viene in ogni caso assicurata una partecipazione equilibrata dei rappresentanti dei clienti e degli intermediari.

È essenziale che tale previsione venga resa pienamente effettiva, assicurando la presenza di rappresentanti di nominati da tutte le categorie di operatori a ciascuna Conferenza.

Va inoltre assicurata piena e trasparente diffusione a quanto condiviso nell'ambito della Conferenza dei Collegi.